

CONTENZIOSO

La discussione del processo tributario nell'epoca Covid – II° parte di Caterina Bruno

Master di specializzazione

TEMI E QUESTIONI DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Come anticipato con il [precedente contributo](#), il **decreto direttoriale MEF n. 46/2020** ha dato attuazione all'**articolo 16, comma 4, L. 136/2018** individuando le **regole tecnico-operative** per la partecipazione e lo svolgimento **dell'udienza tributaria da remoto**.

Il decreto prevede che la **decisione del Presidente** di svolgere **l'udienza a distanza** sia comunicata alle parti a mezzo pec; successivamente e comunque **prima dell'udienza**, l'ufficio di segreteria della Commissione tributaria invia una seconda **comunicazione sempre a mezzo pec** contenente **il link per la partecipazione** all'udienza a distanza.

Il link fornito e? diverso per ciascuna udienza, strettamente **personale e non cedibile** a terzi, fatta eccezione per l'eventuale difensore delegato. **Il verbale di udienza**, redatto come **documento informatico, e? sottoscritto con firma elettronica qualificata** o firma digitale dal Presidente o dal giudice monocratico e dal segretario dell'udienza.

Sulla base di tali disposizioni, **l'udienza a distanza** deve essere **richiesta dalle parti processuali prima** della comunicazione **della data di udienza** da parte della segreteria di sezione e deve essere **autorizzata dal collegio giudicante** sulla base di **criteri individuati dal Presidente della Commissione**.

Tali previsioni dettate per le **udienze a distanza** devono essere lette alla luce della **disciplina emergenziale** introdotta [dall'articolo 27 D.L. 137/2020](#) recante misure urgenti relative allo svolgimento del processo tributario, la cui operatività è stata **prorogata sino al 31 luglio 2021** dall'[articolo 6, comma 1 lett. g\) D.L. 44/2021 convertito in L. 76/2021](#) e tuttora applicata dagli uffici delle commissioni tributarie.

La normativa emergenziale dispone che lo **svolgimento delle udienze pubbliche e camerale** e delle camere di consiglio **con collegamento da remoto** sia **autorizzato con decreto motivato** del presidente della Commissione tributaria provinciale o regionale e che detti decreti possano

disporre che udienze e camere di consiglio si svolgano anche solo parzialmente da remoto, **ove le dotazioni informatiche** della giustizia tributaria **lo consentano** e nei **limiti delle risorse tecniche e finanziarie** disponibili.

In tali casi **i verbali redatti** in occasione di un collegamento da remoto **e i provvedimenti adottati** in esito a un **collegamento da remoto** si intendono assunti **presso la sede dell'ufficio giudiziario**.

Pertanto, attualmente **la disciplina dell'udienza di trattazione** nel processo tributario appare articolarsi nelle seguenti **modalità? tra loro alternative**:

- **trattazione**, anche parziale, **dell'udienza da remoto** autorizzata dal **Presidente della CTP o CTR** su richiesta delle parti processuali, nei limiti della effettiva disponibilità delle apparecchiature tecniche; in tal caso **l'autorizzazione** deve essere **comunicata alle parti** costituite almeno **5 giorni prima della data fissata** per l'udienza pubblica o la camera di consiglio mentre in tutti i casi in cui sia disposta la **discussione da remoto** (su richiesta delle parti ovvero d'ufficio dal Presidente), la segreteria comunica alle parti, di regola, **almeno 3 giorni prima della trattazione**, l'avviso dell'**ora e delle modalità di collegamento**;
- in **assenza di richiesta o nell'impossibilità? della trattazione a distanza** (ad esempio per assenza di effettiva disponibilità? degli strumenti tecnici occorrenti), **la causa e? decisa allo stato degli atti**, a meno che anche una sola delle parti insista per la discussione **con istanza da notificare** alle altre parti costituite e da depositare **almeno 2 giorni liberi prima dell'udienza**;
- in caso di **tempestiva opposizione** da parte di anche **una sola delle parti processuali costituite**, se non e? possibile procedere con l'udienza da remoto, la trattazione della causa avviene con scambio di memorie conclusionali (**c.d. udienza cartolare**), da depositare **almeno 10 giorni prima dell'udienza** e con repliche da comunicarsi e depositarsi **almeno 5 giorni prima dell'udienza**;
- **rinvio a nuovo ruolo** nel caso in cui non sia possibile rispettare questi termini, con la possibilità di prevedere la **trattazione scritta nel rispetto dei medesimi termini**.

Riguardo alle **udienze camerale** ex [articolo 33 D.Lgs. 546/1992](#) e le riunioni in camera di consiglio relative a cause in qualunque modo assunte in decisione, esse **possono avvenire in tutto o in parte a distanza**, secondo quanto sara? determinato dal Presidente del collegio. E? in ogni caso necessaria la **cooperazione del segretario**, al quale compete – senza che questo implichi la sua presenza alla discussione - la **redazione del relativo processo verbale**.

Sulla legittimità della **trattazione scritta dell'udienza tributaria** recentemente la Cassazione ha avuto modo di pronunciarsi con **l'ordinanza n. 26480/2020**, anche se con specifico riferimento alla **trattazione della controversia di legittimità** in adunanza camerale anziché, come richiesto dalla contribuente, in pubblica udienza.

Con tale decisione la Cassazione richiamando i precedenti orientamenti a **Sezioni Unite** ha

ribadito che la **valutazione degli estremi** per la trattazione del ricorso in pubblica udienza, primo fra tutti la **particolare rilevanza della questione** di diritto coinvolta, è nella **discrezionalità del collegio giudicante** il quale ben puo? escludere, nell'esercizio di tale valutazione discrezionale, la ricorrenza dei presupposti della trattazione in pubblica udienza "*in ragione del carattere consolidato dei principi di diritto da applicare al caso di specie*" ([Cassazione, SS.UU., n. 14437/2018](#)), ed allorquando non si verta di "**decisioni aventi rilevanza nomofilattica**" ([Cassazione, SS.UU., n. 8093/2020](#)).

Conclusivamente la Corte ha ritenuto la scelta di **trattare la causa in adunanza camerale**, motivata anche da **un'esigenza di particolare cautela** correlata **all'emergenza pandemica del Covid-19** rispetto alla quale **il legislatore** ha dettato **norme precauzionali**, finalizzate alla **trattazione scritta delle cause** (c.d. **udienza cartolare**), coerente con l'indirizzo di legittimità.